




COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



ORDINANZA DEL SINDACO N° 21 DEL 18/09/2024

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente - smaltimento carcasse animali a norma del Regolamento CE n. 1069/2009 e Regolamento UE n. 142/2011 (focolaio malattia infettiva- Blue Tongue) - IT0

IL SINDACO

VISTO il Provvedimento Sanitario Ordinatorio della A.S.L di Sassari - Sanità Animale- recante protocollo n. PG/2024/0037828 del 16.09.2024, con il quale si esprime parere favorevole all'emissione di ordinanza sindacale per lo smaltimento mediante interrimento delle carcasse di animali deceduti a seguito di Blue Tongue;

VISTA la comunicazione Prot. n. 5679 del 17/09/2024, inoltrata da Asl Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, con la quale si comunica che nel territorio del Comune di Sedini sono presenti n. 16 allevamenti ovini nei quali a partire dal 04.09.2024 sono stati aperti dei procedimenti di sospetta Febbre Catarrale Maligna (Blue Tongue) e che allo stato attuale, essendo venuti a morire diversi capi ovini si richiede lo smaltimento delle stesse carcasse in loco, a norma del Regolamento CE n. 1069/2009 con riferimento ai seguenti allevamenti:

Codice Azienda: IT065SS030, IT065SS032, IT065SS037, IT065SS040, IT065SS050, IT065SS061, IT065SS062, IT065SS112, IT065SS123, IT065SS128, IT065SS133, IT065SS137, IT065SS140, IT065SS143, IT065SS154, IT065SS199;

PRESO ATTO che gli allevamenti in parola risultano nell'ambito del territorio di Sedini;

- **VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia di Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
- **VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

- **VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (categoria A-B-C);
- **VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- **VISTO** il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli;
- **VISTO** il D.lgs. 5 Agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all' uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- **VISTO** il D.lgs 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- **VISTO** il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. 17050 del 28 maggio 2024 recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica";
- **VISTA** la nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF n 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto "*focolai clinici da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue Tongue- applicazioni delle misure di controllo e sorveglianza e riduzione del rischio*";
- **VISTE** le note della Regione Sardegna Prot. n. 22185 del 08/08/2024 e Prot. n. 22703 del 20/08/2024 recante oggetto "Focolai da Blue Tongue virus (BTV) sul territorio regionale. Aggiornamento della situazione epidemiologica e indicazioni.

- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- **VISTO** il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE;
- **VISTO** il Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Autonomie Locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n° 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 (Rep. Atti n° 20/CU del 07/02/2013);

CONSIDERATE le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia, in accordo con il Servizio di Sanità Animale e il Servizio competente di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della medesima ASL per le misure inerenti lo smaltimento degli eventuali animali morti per quanto definito all'art. 15 comma 4 punto 1 delle Linee guida sopra citate:

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

Ai proprietari delle seguenti aziende:

Codice Azienda: IT065SS030, IT065SS032, IT065SS037, IT065SS040, IT065SS050, IT065SS061, IT065SS062, IT065SS112, IT065SS123, IT065SS128, IT065SS133, IT065SS137, IT065SS140, IT065SS143, IT065SS154, IT065SS199;

Di provvedere allo smaltimento delle carcasse animali, con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e in particolare:

- 1) Smaltimento degli animali morti e abbattuti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009. Il trasporto degli animali morti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
- 2) Qualora non sia possibile e sicuro lo smaltimento presso gli appositi impianti, si autorizza,

in deroga, lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Reg. CE 1069/2009 e all'art. 15 comma 4 punto 1 delle soprariportate Linee Guida Recepite dalla Regione, al fine di ridurre i rischi sanitari connessi alla raccolta e al trasporto al più vicino impianto:

- a) smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco in un unico sito all'interno del perimetro dell'azienda zootecnica, sita in Sedini, agro di Sedini, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- b) in subordine, immediato sotterramento in un altro sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'opportunità di adempiere al di fuori del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di Sassari;
- c) L'obbligato dovrà fornire attestazione dell'esecuzione dell'intervento e dell'osservanza delle prescrizioni su indicate producendo planimetria con geo-referenziazioni del punto di sotterramento e fotografie del sito.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
- L'area prescelta per l'infossamento deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- Le carcasse devono essere sotterrate in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione), possibilmente lontano dalla visione pubblica.
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1 metro (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'areazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare:

- a. le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in mono strato o, in subordine, in strati quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. Se animali ruminanti è consigliabile forare il rumine;
- b. per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 – 40 cm di paglia o letame;
- c. il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l'idrossido di sodio 2% (soda caustica).
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

RENDE NOTO

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune;
Notificata a tutti i titolari degli allevamenti sopra indicati colpiti da febbre catarrale degli ovini Blue Tongue;

Trasmessa per i provvedimenti di competenza:

1. Alla Asl di Sassari Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna;
1. Alla Stazione dei Carabinieri di Sedini;
2. All'Ufficio di Polizia Locale

Sedini Li 18.09.2024

Il Sindaco
Salvatore Carta